

DIRITTO SOCIETARIO

Il contoterzismo e le attività agromeccaniche

di Luigi Scappini

L'**agricoltura** è un settore in continuo movimento ed evoluzione, basti pensare ai cambiamenti cui si è assistito a partire dal 2001, anno in cui, per effetto della delega prevista dalla **L. 57/2001**, il Legislatore ha riscritto integralmente la figura dell'**imprenditore agricolo** di derivazione codicistica.

La nuova figura di **imprenditore agricolo** introdotta con l'[articolo 1 D.Lgs. 228/2001](#) (che ha riscritto integralmente l'[articolo 2135 cod. civ.](#)), non è più vincolata al “**fondo**”, elemento che diviene solamente **potenziale**, né ai tradizionali **cicli naturali** che caratterizzavano l'agricoltura tradizionale; l'introduzione del concetto di **ciclo biologico**, o di una sola **fase** necessaria dello stesso, ha portato a una radicale **modernizzazione** della **figura imprenditoriale** allineandola alle dinamiche produttive e tecnologiche in atto.

Dunque, l'**imprenditore agricolo** è colui che, nell'ottica del **ciclo biologico**, esercita alternativamente la **coltivazione del fondo**, la **selvicoltura** e l'**allevamento di animali**: attività essenziali alle quali, però, possono affiancarsi delle **attività connesse** che, a certe condizioni, vengono attratte nell'orbita dell'**agrarietà**.

L'impulso a questa apertura è venuto dall'accoglimento, da parte del legislatore, del concetto di **multifunzionalità agricola**: l'**azienda agricola** non è più vista come una semplice unità produttiva di **beni primari** ma ha la possibilità di espandere la propria operatività, aprendosi al **mercato** e anche all'**erogazione di servizi**.

Tra i **servizi** che l'azienda agricola può erogare, un posto di primo piano spetta senza dubbio a quelli **agromeccanici**, un tempo qualificabili esclusivamente come **attività imprenditoriali**. La novità della norma è dunque che questi servizi, una volta riconosciuta la loro natura di “**attività connessa**”, fanno parte dell'attività agricola.

Sul punto, non è secondario considerare che nel 2004 il Legislatore è intervenuto per dare una definizione delle **attività agromeccaniche** con l'[articolo 5 D.Lgs. 99/2004](#), non senza creare qualche dubbio in merito.

La novità consiste nella scelta del Legislatore di **definire compiutamente** cosa si debba intendere per **attività agromeccanica** in quanto, in passato, veniva definita l'**impresa agromeccanica** e quindi, per differenza le attività.

Ai sensi dell'[articolo 1 D.Lgs. 173/1998](#) erano tali le imprese che effettuavano “*prestazioni a*

favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese”.

Al contrario, l'[articolo 5 D.Lgs. 99/2004](#) stabilisce che si considerano **attività agromecaniche** quelle fornite **a favore di terzi** con **mezzi meccanici** per effettuare le **operazioni culturali** dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza.

A queste si aggiungono le operazioni relative al conferimento dei **prodotti agricoli** ai **centri di stoccaggio** e all'**industria di trasformazione** quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la **raccolta**.

Le attività così definite possono considerarsi quali prestazioni di servizi e quindi come **attività connesse agricole** quando sono rispettati entrambi i requisiti richiesti dalla normativa civilistica: quelli dell'**unisoggettività** e della **prevalenza**.

Il **primo** è rispettato quando vi è **coincidenza tra soggetto che eroga la prestazione di servizi e che esercita una delle attività agricole ex se** (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali). In altre termini, e, aggiungiamo noi, ovviamente, chi effettua la prestazione di servizi deve essere un **imprenditore agricolo**.

Il **secondo** requisito è quello che crea, in determinati settori agricoli, maggiori problematiche interpretative, stante l'asetticità del dato normativo che si limita a richiede “*l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata*”.

L'intento del Legislatore è evidente: cercare di favorire la corretta copertura degli **investimenti fissi** effettuati. Infatti, spesso si dimentica come il settore agricolo, sotto la spinta di una crescente **evoluzione tecnologica**, sia tenuto ad ammodernare il proprio **parco attrezzi**.

Sempre maggiori sono gli **investimenti** che vengono richiesti all'imprenditore agricolo, a copertura dei quali i **flussi finanziari** generati dall'agricoltura sono sempre connessi e dipendenti dai **cicli naturali**. Nonostante l'agricoltura intensiva porti a una **produttività** sempre maggiore, i limiti naturali non possono essere superati.

Per questi motivi, come detto, con la riforma del 2001 è stata introdotta la possibilità per l'imprenditore agricolo di **sfruttare appieno la propria struttura** a condizione, tuttavia, che la stessa non sia **sovradimensionata** rispetto alle proprie esigenze aziendali. E proprio qui, come anticipato, emerge il problema in determinati settori: comprendere quando si viene a creare un **sovradimensionamento** e quando l'attività, pur rispettando i limiti della prevalenza, viene a perdere quel carattere di **accessorietà** che, attenzione, non deve essere esclusivamente in una funzione economica.

Meno problematiche vi saranno quando l'attività, ad esempio, consiste nell'**aratura dei**

campi per soggetti terzi in quanto, in questo caso il **parametro della prevalenza** potrà essere verificato prendendo quale riferimento le **ore macchina lavorate** o il **gasolio agricolo utilizzato**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)